

## Trasferte dei collaboratori sportivi: spese tracciabili dal 1° gennaio 2025

**La legge Finanziaria 2025 ha introdotto una novità rilevante per i lavoratori subordinati e per i collaboratori coordinati e continuativi:**

**la nuova normativa, che impone la tracciabilità delle spese sostenute, riguarda anche coloro che collaborano all'interno del mondo sportivo dilettantistico**

La legge si applica a tutte le categorie previste dall'articolo 25 del Decreto Legislativo 36/2021, che include atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici, direttori di gara e ogni altro tesserato identificato dal mansionario del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 22 gennaio 2024, in base ai regolamenti delle singole discipline sportive. La disposizione riguarda espressamente anche i collaboratori amministrativo - gestionali.

### Le nuove regole sui rimborsi spese per trasferte

Il rimborso delle spese sostenute dai collaboratori sportivi per vitto, alloggio, viaggio e trasporto è regolato dagli articoli 50, 51, 52 e del Testo unico delle Imposte sui Redditi (TUR), DPR 917/1986. Tuttavia, con l'introduzione dell'articolo 1, comma 81 della Legge 207/2024 (legge di bilancio 2025), la normativa subisce una modifica importante.

Il comma 5 dell'art. 51 del d.p.r. 917/1986 viene infatti aggiornato, prevedendo che, a partire dal 1° gennaio 2025, i rimborsi per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenuti dal lavoratore sportivo **non concorreranno a formare il reddito a condizione che tali spese vengano pagate tramite modalità tracciabili**, vale a dire: bonifico bancario, postale, assegno o carte di credito. A loro volta le spese sostenute dal collaboratore/lavoratore sportivo dovranno avere come "pezza d'appoggio" il relativo documento: fatture, ricevute fiscali e non fiscali, scontrini fiscali.

Questa modifica si applica in particolare ai **rimborsi per trasporti effettuati tramite autoservizi pubblici non di linea**, definiti dall'articolo 1 della Legge 21/1992. Tali autoservizi comprendono ad esempio i taxi, i noleggi con conducente e i servizi analoghi: sono, in sintesi, quelli che provvedono al trasporto collettivo individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai

trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati, in modo non continuativo o periodico, con itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

## Osserva

Se le spese di viaggio e trasporto vengono pagate con modalità tracciabili, **non concorreranno a formare il reddito del collaboratore**, indipendentemente dalla tipologia di servizio

In caso contrario – **Pagamento non tracciato ma con spese debitamente documentate** – queste possono essere comunque **rimborsate** al collaboratore, ma concorreranno alla formazione del reddito del lavoratore e **saranno soggette a tassazione IRPEF**.

Si noti che il rimborso documentato di **spese di viaggio e trasporto di linea**, invece non concorre a formare il reddito del collaboratore, anche se il pagamento non è tracciato.

## La trasferta

Merita attenzione, a questo punto, la definizione di "trasferta".

La trasferta si riferisce alla missione che si svolge fuori dal territorio comunale della sede dell'attività lavorativa, ma la legge consente anche rimborsi per trasferte all'interno del territorio comunale, limitatamente alle spese di viaggio e trasporto documentate. Il c. 81 della L. 207/2024 fa riferimento a trasferte e missioni di cui al c. 5 dell'art. 51 del DPR 917/1986, il quale comprende sia il rimborso analitico delle spese documentate per trasferte fuori dal territorio comunale della sede di lavoro, sia i rimborsi spese per trasferte nell'ambito del territorio comunale sede di lavoro ma, in questo secondo caso, ammette solo le spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate.

## I rimborsi: spese dentro e fuori il Comune

Schematicamente le ipotesi sono le seguenti:

### 1. Rimborso spese sostenute all'interno del comune della sede di lavoro:

- Il rimborso documentato di spese di viaggio e trasporto di linea (es autobus di linea) non concorre a formare il reddito del collaboratore anche se il pagamento non è tracciato;
- Il rimborso documentato di spese di viaggio e trasporto **non di linea** (es taxi) non concorre a formare il reddito **solamente se il pagamento è tracciato**;

- Il rimborso di ogni altra spesa documentata concorre a formare il reddito indipendentemente dal pagamento tracciato o non tracciato;

## **2. Rimborso spese sostenute fuori dal territorio comunale della sede di lavoro:**

- il rimborso documentato di spese di viaggio e trasporto di linea (es treno, aereo, autobus di linea) non concorre a formare il reddito anche se il pagamento non è tracciato;
- il rimborso del documentato di spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto non di linea (es. taxi) ha l'obbligo della tracciabilità. Diversamente l'importo concorre a formare il reddito del collaboratore ed è soggetto a IRPEF.

### **Implicazioni fiscali e contributive**

---

Come già accennato, non esiste un "divieto" di rimborso in contanti: il committente (asd/ssd) può comunque rimborsare anche in contanti le spese sostenute in ambito di trasferta dai propri collaboratori, sempre fatto salvo il rispetto del limite all'uso del contante (che a oggi è di € 1.000,00 – L. 133/1999 art.25 c.5)

### **Osserva**

In altri termini, quando il pagamento delle spese non avviene tramite modalità tracciabili (in contanti, appunto), le spese saranno, sì, rimborsate, ma concorreranno comunque alla formazione del reddito e saranno imponibili IRPEF e INSP: l'art.6 del d.lgs 314/1997 stabilisce infatti che la base imponibile IRPEF sia equiparata alla base imponibile ai fini INPS. In questo scenario, il committente (ASD o SSD) sarà responsabile per la corretta tassazione e il versamento di relativi contributi.

### **La nuova disciplina sui rimborsi e la Riforma dello Sport**

---

L'introduzione delle nuove regole ex L. 207/2024 deve essere letta alla luce del D. Lgs. 36/2021 di riforma dello sport, che, come noto, prevede esenzioni fiscali per i compensi sportivi. In particolare:

- l'art.36 c.6 prevede che i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di € 15.000,00;
- l'art. 35 c.8bis prevede una imposizione contributiva sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui.

I due articoli ora citati usano il termine "compensi", che nulla ha a che fare con il termine "rimborso spese".

Ma quando il Legislatore al c. 81 della L. 207/2024 afferma che i "i rimborsi spese concorrono a formare il reddito", rende implicito che i rimborsi spese non tracciati debbano essere considerati nel calcolo del reddito complessivo e rientrare pertanto nella base imponibile fiscale/contributiva. Pertanto, giocoforza, nel calcolo del valore della esenzione/ franchigia dell'art. 35 e 36 si terrà conto anche dei rimborsi spese documentati ma non tracciati, che potranno far superare le soglie sopra indicate.

### Rimborso chilometrico e tracciabilità

Un altro punto cruciale riguarda il rimborso chilometrico. Nonostante la normativa parli principalmente di spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, i rimborsi chilometrici rientrano comunque tra le spese previste dall'articolo 51 del TUIR.

Sebbene **la tracciabilità non sia ancora chiaramente definita per i rimborsi chilometrici**, è importante considerare che il rimborso chilometrico viene calcolato utilizzando le tabelle nazionali che ACI (Automobile Club Italia) elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e che poi pubblica in Gazzetta Ufficiale. Sul sito dell'ACI, alla sezione relativa ai **fringe - benefit**, a proposito dei costi chilometrici, si legge: *"...Si fa presente che questo importo da assoggettare a tassazione è un valore del tutto forfettario e prescindere da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo nonché della percorrenza che il dipendente effettua realmente."*

Vi è un'ulteriore considerazione che può avvalorare l'ipotesi che si tratta di un rimborso forfettario: mentre in GU 304 del 30/12/2024, il comunicato dell' Agenzia Entrate presenta le tabelle nazionali dei costi chilometrici di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI **di cui all'art. 51 c.4 lett. a) T.U.I.R.**, il c. 81 dell'art. 1 della L. 207/2024 indica che la tracciabilità è riferita a **trasferte e missioni di cui al comma 5 dell'art. 51**.

Pertanto, non trattandosi di rimborsi basati su una spesa documentata ma su una somma forfettaria, è plausibile che i rimborsi chilometrici non rientrino nell'obbligo di tracciabilità; **tuttavia questa interpretazione necessita di conferme ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate**.

## Come a.s.d. e s.s.d. possono gestire i rimborsi

---

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche dovranno adottare pratiche interne per verificare che le spese sostenute dai propri collaboratori siano effettivamente tracciate.

In assenza di specifici chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, il committente potrebbe adottare due soluzioni operative:

1. Richiedere al collaboratore di allegare la documentazione che provi la tracciabilità dei pagamenti (ad esempio, copia del bonifico, dalla ricevuta di pagamento con carta di credito, ecc.
2. Chiedere una dichiarazione sostitutiva in cui il collaboratore attesta che tutte le spese sono state pagate con metodi tracciabili.

### Osserva

Questa seconda ipotesi è sicuramente la più semplice da gestire, ma attenzione: in caso di dichiarazione non veritiera e verifica di controllo da parte degli uffici preposti, la ripresa contributiva è comunque in capo al committente (a.s.d./s.s.d.), il quale dovrà poi riaddebitarne l'importo al collaboratore. Ciò sarà semplice se il rapporto di lavoro è ancora in corso, complicato in caso di rapporto di collaborazione sportiva già interrotta; senz'altro un caso estremo, ma nell'analisi generale è bene tenere in considerazione anche questa criticità.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*